

**"FONDAZIONE PER BORSE DI STUDIO
"ING. SEBASTIANO GRANDIS"
BORGO SAN DALMAZZO
REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO**

ARTICOLO 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto della Fondazione, approvato con determinazione n.215 del 7 marzo 2019 della Direzione Coesione sociale della Regione Piemonte, definisce:

- a) le modalità con le quali in Consiglio di amministrazione fissa l'importo minimo delle borse di studio;
- b) la tipologia degli studi;
- c) i requisiti necessari per concorrere alla assegnazione delle borse;
- d) le procedure per la presentazione delle domande e la documentazione richiesta;
- e) le modalità di assegnazione delle borse di studio.

2. Il Consiglio di amministrazione, nell'applicazione del presente regolamento, deve comunque rispettare i principi ed i criteri definiti nel Capo II dello Statuto.

3. In attuazione dell'art. 10 dello Statuto, ogni rappresentante dei discendenti del Fondatore, designa un suo successore prima della cessazione dell'incarico. Nel caso di impossibilità o indeterminazione del successore, il nuovo rappresentante dei discendenti del Fondatore è indicato dai componenti del Consiglio di amministrazione in carica.

ARTICOLO 2

MODALITA' DI DEFINIZIONE DELL'IMPORTO DEGLI ASSEGNI

1. L'importo minimo delle borse da conferirsi è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle disponibilità di bilancio ed al costo degli studi, tenuto presente, nei limiti delle possibilità finanziarie, lo scopo della Fondazione definito dall'art. 2 dello Statuto.

2. L'importo delle borse è ridotto ai 3/5 per i giovani che frequentino scuole con sede nella provincia di residenza della famiglia.

ARTICOLO 3

TIPOLOGIA DEGLI STUDI

1. Per concorrere all'assegnazione delle borse è necessario essere iscritti e frequentare regolarmente corsi di studio presso Istituti scolastici superiori a partire dal terzo anno e Università statali o legalmente riconosciute, in Italia o all'estero.

2. Dandone specifica motivazione nei propri verbali, il Consiglio di amministrazione può considerare candidati provenienti da altri Istituti scolastici e universitari che, pur non rientrando in quelli di cui al comma 1, sono ritenuti di particolare prestigio.

ARTICOLO 4

MERITO SCOLASTICO

1. Per ottenere la concessione o il proseguimento della borsa occorre che lo studente consegua e mantenga per tutta la durata del corso di studi un profitto e una regolarità tali da giustificare un riconoscimento di merito.
2. Le valutazioni, la tempistica e ogni altro elemento di giudizio devono essere conformi ai principi generali di cui all'art. 8 dello Statuto.
3. Il rendimento negli studi è giudicato significativamente superiore alla sufficienza quando:
 - a) nessuna votazione è inferiore al 60% del voto massimo conseguibile;
 - b) la media delle votazioni relative all'anno per il quale si concorre è almeno pari al 70% del voto massimo conseguibile, con modulazioni differenti nei vari ordini di Scuole, definite annualmente dal Consiglio di amministrazione in base a considerazioni che tengano conto in modo equilibrato dei differenti criteri di valutazione presso le diverse realtà scolastiche.
4. Gli studenti di Istituti scolastici superiori non devono aver ripetuto alcuna annualità.
5. Per gli studenti universitari e post universitari la stima dei tempi previsti dall'ordinamento degli studi deve essere correlata al monte dei crediti formativi acquisiti entro la data di presentazione della domanda.
6. In ogni caso non può giudicarsi meritevole il candidato che abbia carichi pendenti nei confronti della giustizia penale.

ARTICOLO 5

SITUAZIONE ECONOMICA

1. In considerazione del "bisogno", espressamente presente nelle volontà testamentarie del Fondatore, il Consiglio si riserva di:
 - a) richiedere la certificazione dei redditi familiari o analogo documento;
 - b) prediligere, a parità di merito, lo studente la cui famiglia abbia una situazione economica meno agiata.

ARTICOLO 6

PUBBLICAZIONE DEL BANDO

1. La pubblicazione del Bando di concorso ha luogo mediante pubblica affissione sul sito informatico del Comune, nei tempi che il Consiglio riterrà necessari.
2. Il bando deve indicare i termini di scadenza per la presentazione delle

domande. Tali termini non possono essere inferiori a 45 giorni dalla pubblicazione del Bando.

ARTICOLO 7

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

1. I termini e le modalità di presentazione delle domande, i requisiti dei candidati, i criteri per l'assegnazione delle borse e la documentazione richiesta devono essere esplicitati nel Bando di concorso.

2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti, eventualmente anche nella forma di autocertificazione:

- a) stato di famiglia;
- b) certificato di residenza;
- c) fotocopia del codice fiscale;
- d) certificato generale del casellario giudiziale.

2bis. Inoltre, la domanda deve contenere la seguente documentazione, prodotta almeno in carta semplice e non sostituibile con autocertificazione:

- a) documentazione su carta libera, rilasciata dall'Istituzione competente, da cui risultino iscrizione, frequenza e votazioni ottenute;
- b) iscrizione all'anno successivo presso Istituto di istruzione riconosciuto;
- c) ogni eventuale ulteriore documentazione utile a comprovare un rendimento negli studi significativamente superiore alla sufficienza;
- d) ogni documentazione atta a dimostrare il rispetto dei tempi previsti dall'ordinamento degli studi seguito.

3. Al fine di meglio apprezzare le caratteristiche del candidato, il Consiglio di amministrazione si riserva la facoltà di chiedere ulteriori certificazioni ai singoli candidati, anche successivamente alla presentazione delle domande quale, a mero titolo esemplificativo, la certificazione dei redditi famigliari o analogo documento. Qualora il candidato non provveda entro il termine di 15 giorni, la domanda verrà scartata.

4. Le domande di ammissione, corredate della documentazione sopra elencata, debbono essere inviate alla Fondazione Borse di Studio Ing. S. Grandis - presso il Comune di Borgo San Dalmazzo - 12011 CUNEO - a mezzo di lettera Raccomandata A.R. o consegnate al Protocollo del Comune di Borgo San Dalmazzo entro e non oltre il termine previsto del bando. Le domande inviate successivamente a tale data o che risultino prive anche di uno solo dei documenti prescritti non saranno valutate.

ARTICOLO 8

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

1. Accertata la disponibilità di erogazione, in prima istanza vengono prese in considerazione le domande di conferma e in seguito quelle di nuova assegnazione.

2. Il Consiglio di amministrazione deve, nell'ordine, verificare:

- a) i requisiti personali di cui all'articolo 6 dello Statuto; i discendenti dei fratelli e sorelle del Fondatore devono autocertificare la loro linea di parentela precisando il nome e cognome degli ascendenti, fino al Fondatore; i rappresentanti dei discendenti del Fondatore ne attestano la veridicità;
- b) i requisiti inerenti la tipologia degli studi, di cui al precedente art.3;
- c) i requisiti minimi di merito di cui al precedente art. 4.

3. Successivamente il Consiglio procede con la compilazione di due graduatorie di merito: una riservata ai discendenti del Fondatore e una generale per tutti gli altri concorrenti.

4. Quando le borse di studio assegnate ai discendenti non raggiungono il limite di cui all'art. 7, comma 3, dello Statuto, l'importo residuo viene destinato alla graduatoria generale degli altri concorrenti.

5. Nel caso in cui la riserva di cui all'art. 7, comma 3, dello Statuto non fosse sufficiente, i discendenti del Fondatore a cui non è stata assegnata una borsa confluiscono nella graduatoria di merito generale.

6. Le borse di studio vengono assegnate nei limiti degli importi complessivamente disponibili e nel rispetto delle graduatorie deliberate dal Consiglio di amministrazione.

7. Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di sospendere l'erogazione delle borse a causa di difficoltà economiche conseguenti a spese per la conservazione del patrimonio.

Borgo San Dalmazzo, 21 gennaio 2023